

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV Camera e 5 ^a e 14 ^a Senato)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	28
FINANZE (VI)	»	38
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	39
AGRICOLTURA (XIII)	»	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	53
<i>INDICE GENERALE</i>	»	59

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 16 settembre 2010 (*Svolgimento e conclusione*) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente della 3^a Commissione del Senato della Repubblica, Lamberto DINI. — Interviene il ministro degli affari esteri, Franco Frattini.

La seduta comincia alle 15.

Sul Consiglio europeo del 16 settembre 2010.
(*Svolgimento e conclusione*).

Lamberto DINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso, nonché tramite il canale satellitare del Senato. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi brevemente l'audizione

Il ministro Franco FRATTINI rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Lamberto DINI, *presidente*, Mario PESCANTE, *presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati*, i deputati Piero FASSINO (PD) e Claudio D'AMICO (LNP), il senatore Pietro MARCENARO (PD), il deputato Sandro GOZI (PD), il senatore Luigi COMPAGNA (PdL) e il deputato Enrico PIANETTA (PdL).

Replica, infine, il ministro Franco FRATTINI.

Lamberto DINI, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta odierna è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio, Janusz Lewandowski, sulla revisione del quadro finanziario dell'Unione europea dopo il 2013 e sul coordinamento tra bilancio comunitario e bilanci nazionali (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*) 4

AUDIZIONI

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati, Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 12.35.

Audizione del Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio, Janusz Lewandowski, sulla revisione del quadro finanziario dell'Unione europea dopo il 2013 e sul coordinamento tra bilancio comunitario e bilanci nazionali.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Janusz LEWANDOWSKI, *Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), i deputati Lino DUILIO (PD), Sandro GOZI (PD), Antonio BORGHESI (IdV), Renato CAMBURSANO (IdV), Rolando NANNICINI (PD), Massimo BITONCI (LNP), Roberto SIMONETTI (LNP) e Massimo VANNUCCI (PD), nonché Rossana BOLDI, *presidente della 14^a Commissione del Senato della Repubblica*, ai quali replica Janusz LEWANDOWSKI, *Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Commissario europeo Lewandowski per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009. C. 3625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 12.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

C. 3625 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica

ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009 (C. 3625 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3625 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti</i>)	24
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3248 Borghesi</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
AVVERTENZA	11
ERRATA CORRIGE	11

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2010. — *Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) rileva che, rispetto al momento dell'adozione del testo unificato, dagli emendamenti presentati emerge che tutti i gruppi, anche a seguito delle audizioni svolte, hanno ulteriormente approfondito il tema in oggetto. Ritiene quindi opportuna una breve sospensione della seduta, al fine di approfondire le principali novità introdotte con gli emendamenti e pervenire a soluzioni condivise.

Manlio CONTENTO (PdL) condivide l'opportunità di una breve sospensione e illustra le questioni che, a suo giudizio, dovranno essere approfondite per addivinare ad un testo condiviso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene opportuna la sospensione richiesta dall'onorevole Ferranti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 16.20.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svolta, si è stabilito di rinviare la ripresa della seduta alle ore 17 al fine di pervenire ad un accordo sulle restanti questioni non ancora risolte. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 17.15.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nel corso della sospensione della seduta i gruppi si sono confrontati sul contenuto del provvedimento e che, su richiesta del relatore, si è pervenuti alla riformulazione di talune proposte emendative e alla presentazione di un nuovo articolo aggiuntivo del relatore (*vedi allegato 2*).

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, conferma che sostanzialmente con la partecipazione di PD, PDL, FLI e Lega, nonché del rappresentante del Governo, si è svolto un confronto per raggiungere un punto di mediazione su alcuni punti qualificanti della disciplina in esame. Il frutto del lavoro di mediazione è rappresentato dagli emendamenti Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*) e 2.60 (*nuova formulazione*), l'articolo aggiuntivo Contento 5.03 (*nuova formulazione*) e dal nuovo articolo aggiuntivo 1.010 del relatore. Sulle predette proposte emendative il relatore esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore, tenuto conto che le predette proposte emendative sono il frutto di un articolato lavoro di condivisione al quale ha partecipato anche il rappresentante del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prima di porre in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 1, rileva che sull'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*), il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole e, trattandosi, di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, hanno invitato al ritiro degli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.60.

Salvatore TORRISI (PdL) ritira il proprio emendamento 1.20.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime perplessità sulla formulazione del primo comma dell'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*), chiedendo quindi che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti, sottolineando la contrarietà del suo gruppo ad una disposizione come quella contenuta nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 275. Chiede altresì che siano posti in votazione separatamente il primo e il secondo comma della proposta emendativa in questione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) esprime anch'egli talune perplessità sulla formulazione dell'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI (PD) non condivide le perplessità manifestate dall'onorevole Sisto, ricordando che la proposta emendativa in questione è stata riformulata anche con la sua attiva partecipazione e tenendo conto dei suoi rilievi.

Carolina LUSSANA (LNP), nel sottolineare le condizioni di estrema difficoltà nelle quali si sta svolgendo l'esame del provvedimento, a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione, ritiene che il gruppo del PD avrebbe potuto sforzarsi di chiedere quantomeno un breve differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea. Con riferimento all'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*), ritiene che sia necessario riflettere ulteriormente e preannuncia che nel caso in cui si procedesse, come richiesto dall'onorevole Di Pietro, alla votazione per parti separate, voterebbe per la soppressione del primo comma ed il mantenimento del secondo.

Donatella FERRANTI (PD) esprime forte rammarico ed indignazione per il fatto che la proposta emendativa in questione, nata da un intenso lavoro di collaborazione al quale hanno partecipato, oltre al rappresentante del Governo, anche gli onorevoli Sisto e Lussana, nonché altri esponenti dei gruppi, sia ora oggetto di considerazioni fortemente critiche. Lo stesso onorevole Di Pietro avrebbe potuto partecipare al confronto che si è svolto fra i gruppi durante la sospensione della seduta e che ha dato origine alla proposta emendativa, anziché avanzare ora i propri rilievi. Ritiene che il complessivo atteggiamento che si sta riscontrando in Commissione non sia quindi né coerente né leale. Ricorda altresì di avere ritirato il proprio emendamento 1.60 e di aver riformulato il suo emendamento 1.61, anche rinunciando ad alcune disposizioni dal suo gruppo ritenute rilevanti, proprio perché faceva affidamento sull'avvenuto raggiungimento di un accordo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea come l'avvenuta riformulazione di un emendamento, anche a seguito di un confronto tra i gruppi, non possa precludere la possibilità di discuterne in Commissione, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione che, come evidenziato dall'onorevole Lussana, costringono a lavorare in condizioni di

sostanziale disagio. Respinge in ogni caso l'accusa di avere tenuto un comportamento sleale, riservandosi in ogni caso di presentare proprie proposte emendative in vista dell'esame in Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD) condivide l'intervento dell'onorevole Ferranti, stigmatizzando il comportamento di chi, avendo contribuito al raggiungimento di un accordo, lo pone subito dopo in discussione. Rileva come l'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*), pur non essendo pienamente soddisfacente, rappresenti comunque un passo avanti rispetto alla normativa vigente.

Nicola MOLTENI (LNP) ricorda l'usuale serietà del gruppo della Lega nell'analizzare e approfondire i provvedimenti, nonché, nel caso specifico, la coerenza nell'aver sin dall'inizio espresso forti dubbi e perplessità sul provvedimento in esame. In quanto forza politica seria, la Lega non si è sottratta al dibattito politico ed ha offerto il proprio contributo al fine di migliorare la formulazione della norma. Ciò premesso chiarisce che il gruppo della Lega aderisce pienamente alla posizione espressa dall'onorevole Lussana e non intende rinunciare a valutare con la massima attenzione le modifiche normative che si intendono introdurre.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, esprime l'auspicio che non si voglia ora vanificare il fruttuoso lavoro di mediazione svolto dai gruppi. Nel sottolineare l'importanza e la delicatezza del provvedimento, ricorda come questo sia volto a tutelare non tanto le madri detenute quanto a preservare i minori dai traumi psicologici che possono agli stessi derivare dalla vita in carcere.

Enrico COSTA (PdL) rileva come dal dibattito emerga la generale disponibilità a ragionare ulteriormente sul testo, ma come risultino anche necessari ulteriori approfondimenti prima di poter passare alla votazione di un testo che sia effettivo.

vamente condiviso. Chiede pertanto che l'esame sia rinviato a domani.

Donatella FERRANTI (PD) non si oppone alla richiesta dall'onorevole Costa.

Antonio BORGHESI (IdV) condivide la richiesta dell'onorevole Costa e rinnova la richiesta di fissazione di un termine per i subemendamenti, precedentemente formulata dall'onorevole Di Pietro.

Nicola MOLTENI (LNP) condivide la richiesta di rinvio dell'esame a domani.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 10 di domani 15 settembre 2010. Fissa alle ore 9.15 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

C. 2661 Antonio Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 21 settembre 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3248 Borghesi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 aprile scorso il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 13 aprile 2010*).

Antonio BORGHESI (IdV) illustra la propria proposta di legge n. 3248 e chiede che il relatore formuli una nuova proposta di testo unificato che tenga conto anche della predetta proposta.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione, con apposita votazione, ha scelto di delimitare l'oggetto dell'esame unicamente al termine di durata della separazione tra coniugi necessario perché di possa richiedere il divorzio. La proposta dell'onorevole Borghesi, come precedentemente quella, non abbinata, dell'onorevole Bernardini, eccedono invece i limiti di oggetto prefissati. Per questi motivi la richiesta dell'onorevole Borghesi non potrà essere accolta.

Rita BERNARDINI (PD) chiede per quale motivo la sua proposta di legge non sia stata abbinata, dal momento che sembrerebbe avere un contenuto sostanzialmente identico alla proposta di legge n. 3248 Borghesi, che invece è stata abbinata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda come la proposta cui fa riferimento l'onorevole Bernardini avesse un contenuto del tutto eterogeneo rispetto all'oggetto della discussione, come deliberato con apposita votazione dalla Commissione, mentre la proposta di legge dell'onorevole Borghesi ha un contenuto in parte coincidente con quell'oggetto. Rileva in ogni caso che la questione potrà essere meglio affrontata nella prossima seduta, in occasione dell'adozione del testo unificato.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, auspica che non si debba ritornare su questioni già ampiamente chiarite e decise e che si possa passare in tempi rapidi all'adozione del testo base.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 ottobre 2009, a pagina 32, seconda colonna, dopo la trentatreesima riga inserire le seguenti:

« 3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 20. Torrìsi.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis*, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelare di

eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente articolo: « ART. 285-*bis*. – (*Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri*). – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri salvo che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze cautelare attinenti alle indagini di cui all'articolo 274, lettera *a*), in tal caso la custodia cautelare in carcere non può superare i tre mesi.

2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario.

3. Quando il giudice ritenga adeguata la misura degli arresti domiciliare nei confronti di madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente, ove risulti

impossibile eseguire la misura nella abitazione della persona o in altro luogo di privata dimora, ne dispone l'esecuzione presso case-famiglia protette.

- 1. 60.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis*, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente: « ART. 285-*bis*. — *(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)*. — 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti

ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario ».

3. Quando il giudice ritenga adeguata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente, ove risulti impossibile eseguire la misura nella abitazione della persona o in altro luogo di privata dimora, ne dispone l'esecuzione presso case-famiglia protette.

- 1. 61.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso può essere disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sotto-

porre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

1. 1. Bernardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare può essere disposta presso un istituto penitenziario ove sia stata realizzata una casa-famiglia protetta.

4.1 Non può essere altresì disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

1. 80. Contento.

Al comma 1, capoverso « 4, sopprimere le seguenti parole: donna incinta o.

Conseguentemente, nel medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l'età di settanta anni. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti di una donna incinta, il giudice – prima di disporre la custodia cautelare in carcere – valuta idoneità della custodia cautelare presso una casa famiglia protetta.

1. 23. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e tre anni con le seguenti: ai dieci anni.

1. 40. Sisto.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole inserire le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.

1. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e l'impedimento della

madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

1. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere disposta.

1. 41. Sisto.

Al comma 1, capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: è disposta presso una casa famiglia protetta con le seguenti: può essere disposta presso una casa famiglia protetta.

1. 26. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sostituire, le parole: esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le seguenti: esigenze cautelari di particolare rilevanza.

1. 27. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis,.

1. 28. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, le parole da: di cui all'articolo 416-bis fino a 416-bis sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies.

1. 3. Contento.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 50.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 42.** Sisto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, premettere le seguenti parole: salvo che si tratti dei delitti di cui al primo periodo.

1. 31. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sostituire le parole: e inferiore a dieci anni con lei convivente, con le seguenti: e non superiore a dieci anni con lei convivente.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: di età inferiore ad anni dieci; con le seguenti: di età non superiore ad anni dieci.

1. 2. Bernardini.

Al comma 1, capoverso secondo periodo, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni sei.

1. 55. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Sopprimere il secondo comma.

1. 44. Sisto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3)».

1. 01. Bernardini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 20. Torrisi.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 2.

(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

ART. 21-ter.

(Visite al minore infermo).

1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche.

2. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sopprimere il comma 2.

2. 7. Contento.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente: « Articolo 30-quinquies (Concessione di permessi in casi particolari) ».

2. 22. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni sono inseriti i seguenti; con le seguenti: Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: « ART. 30-quinquies (visite al minore infermo) ».

2. 1. Bernardini.

Al comma 1, dopo le parole: In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute, aggiungere le seguenti: o comunque di ricovero in una struttura ospedaliera.

2. 2. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: la detenuta o l'imputata, ovunque presenti, con le seguenti; la detenuta, l'internata o l'imputata.

2. 3. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero la durata della visita può essere prorogata tenuto conto della durata del ricovero e della patologia con le seguenti: ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

2. 23. Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: è autorizzata, con le seguenti: può essere autorizzata.

2. 6. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata, con le seguenti: possono essere autorizzati.

2. 25. Contento.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: , la durata della visita può essere prorogata, con le seguenti: , possono essere autorizzate più visite,.

2. 24. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: detenuta con le seguenti: madre condannata o imputata, sostituire la parola: urgente con le seguenti: del magistrato di sorveglianza o nel caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto e sostituire le parole: stabilito dall'autorità giudiziaria con la seguente: necessario.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Anche in ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma i può essere disposto solo dal Pubblico Ministero.

2. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: In caso di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma i può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il

tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente con le seguenti: In ipotesi di necessità e urgenza il provvedimento di cui al comma precedente può essere disposto dalla direzione dell'istituto penitenziario o della casa-famiglia protetta e successivamente convalidato dal magistrato competente.

2. 4. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: Il provvedimento di cui al comma 1, con le seguenti: il provvedimento di cui al comma precedente.

2. 5. Bernardini.

Al comma 2, sopprimete le seguenti parole: ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta.

2. 8. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 20.** Torrisi.

Sopprimerlo.

* **3. 21.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Detenzione domiciliare speciale).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il giudice può disporre, anche prima della scadenza dei termini previsti

dal comma 1, che le madri di cui al medesimo possono spiare la pena presso un istituto penitenziario ove sia stata realizzata una casa-famiglia protetta. ».

3. 80. Contento.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Detenzione domiciliare speciale).

1. Il comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti commi:

« 1. Le condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-*bis*, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo che si diano alla fuga, possono essere ammesse ad spiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.

2. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora possono spiarla nelle case famiglia protette allo scopo realizzate.

3. Le madri di cui al comma 1, ove sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o un concreto pericolo di fuga, possono spiare la pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. ».

3. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole. « condanna all'ergastolo » è aggiunto il seguente periodo: « In tali casi

l'espiazione della pena può avvenire, sussistendo le condizioni previste dal periodo precedente, presso una casa famiglia protetta ».

3. 3. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni sei.

3. 10. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: devono spiare con le seguenti: possono essere autorizzati ad spiare.

3. 13. Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: devono spiare con le seguenti: possono spiare.

3. 12. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « la detenzione domiciliare », sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinquies*, ».

3. 1. Bernardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « la detenzione domiciliare », sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinquies*, ».

3. 2. Bernardini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Torrisi.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 4.

(Detenzione in Istituto a custodia attenuata per detenute madri).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

« ART. 11-*bis*.

(Detenzione in Istituto a custodia attenuata per detenute madri).

1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un con pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, con provvedimento del magistrato di sorveglianza è autorizzata ad spiare la pena in un istituto a custodia attenuata per detenute n quando sia stata condannata per uno dei seguenti delitti del codice penale:

a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

b) 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

c) 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

d) 270-*quinquies* (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

f) 280-*bis* (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

h) 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

i) 306 (banda armata);

l) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;

m) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

n) 422 (strage);

o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;

p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

q) 600-*bis* (prostituzione minorile);

r) 600-*ter* (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1;

s) 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-*quater*;

t) 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

u) (tratta di persone);

v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

z) 609-*bis* (violenza sessuale);

aa) 609-*quater* (atti sessuali con minorenni);

bb) 609-*quinquies* (corruzione di minorenni);

cc) 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo);

dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

f) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di

estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

4. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis. — (*Detenzione in case-famiglia protette*). — 1. Al fine di provvedere alla cura ed all'assistenza dei figli minori, la madre di prole di età non superiore a 10 anni con lei convivente può espiare la pena in una casa-famiglia protetta secondo le disposizioni previste dalla legge.

4. 2. Contento.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 47-septies. — (*Detenzione in case-famiglia protette*). — 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa convivente deve espiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.

2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis.

4. 3. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole deve espiare con le seguenti: può essere ammessa ad espiare.

4. 5. Sisto.

Al comma 1, sostituire la parola: deve con le seguenti: può.

4. 6. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: della stessa specie.

4. 7. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: un concreto.

4. 8. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis.

4. 9. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sostituire le parole: per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis con le seguenti: per uno dei seguenti delitti:

1) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;

2) delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo

stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;

3) delitto di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice;

4) delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quinq*ues, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, e 630 del codice penale;

5) delitti di cui agli articoli 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e agli articoli 73 e 74, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

6) e delitti di cui dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. 20. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

Dopo il quinto comma dell'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« Nei casi previsti dalla legge, la donna incinta, la madre o il padre di prole di età inferiore a dieci anni, la custodia cautelare

in carcere ovvero la detenzione sono eseguite in case-famiglia protette realizzate ove siano state realizzate presso gli istituti penitenziari ».

4. 010. Contento.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Torrisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*) case-famiglia protette. 2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni è inserito il seguente:

ART. 61-*bis*.

(case-famiglia protette).

Le case famiglia protette sono realizzate tenendo conto delle esigenze dei minori e garantendo la presenza di personale con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.

5. 2. Contento.

All'articolo 5 i commi 2, 3, e 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della Salute e delle politiche sociali, e il Ministro dell'interno e d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta, nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.

3. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti

sul territorio nazionale, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 17-ter della legge 26 febbraio 2010 numero 26, prevede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie a custodia attenuata specificamente destinate all'accoglimento di madri con prole minorenni.

- 5. 60.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, comma 1, sostituire le parole: devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari con le seguenti: devono essere individuate, ai sensi del comma 3, nell'ambito del patrimonio immobiliare degli enti locali sito nelle immediate vicinanze degli istituti penitenziari.

- 5. 3.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, al comma 1 sostituire le parole: dotazione delle misure di sicurezza, con le seguenti: previsione di strumenti di controllo.

- 5. 4.** Bernardini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, sopprimere il comma 2.

- 5. 5.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2 capoverso articolo 61-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto in numero paritario da persone con forma-

zione di educatore esperto in pedagogia e psicologia e da operatori penitenziari con formazione specialistica.

- 5. 6.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2, capoverso: articolo 61-bis, comma 3, sostituire le parole: tra persone esperte in pedagogia e psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza con le seguenti: tra gli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture.

- 5. 7.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: può individuare strutture con le seguenti: individua le strutture.

- 5. 8.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: e stipulare con le seguenti: e stipula.

- 5. 9.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.

- 5. 02.** Bernardini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espriare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.

5. 01. Bernardini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Strutture per le case famiglia protette).

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, individua strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di case-famiglia protette e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.

2. Il decreto di cui al comma i è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 5.

5. 06. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza.

Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.

Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

5. 03. Contento.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede a valere sulle disponibilità di cui al comma 219, articolo 2, legge n. 191 del 2009.

5. 08. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
(C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini).**

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis*, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente: « ART. 285-*bis*. — *(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)*. — 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma

4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

1. 61. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rosomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Al comma 1, l'articolo 284 del codice di procedura penale aggiungere infine le seguenti parole: « ovvero, ove istituita, presso una casa famiglia protetta ».

1. 010. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-*bis* della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

ART. 21-*ter*.

(Visite al minore infermo).

1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio

minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

2. 60. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rosso-mando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.

Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.

Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

5. 03. *(Nuova formulazione)* Contento.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	26
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009. C. 3625 (<i>Seguito esame e conclusione</i>).	26

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che i colleghi deputati Pierferdinando Casini e Manuela Repetti – rispettivamente componenti dei gruppi Unione di Centro e Popolo della Libertà – cessano di far parte della Commissione e che i colleghi deputati Paolo Bonaiuti e Giuseppe Vegas, entrambi membri del gruppo Popolo della Libertà, e Giuseppe Drago, componente del gruppo dell'Unione di Centro, entrano a farvi parte. Avverte inoltre che gli onorevoli Bonaiuti e Vegas, in quanto componenti del Governo, saranno sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Michele Scandroglio e Maurizio Del Tenno. Esprime quindi ai colleghi che hanno lasciato la Commissione un ringrazia-

mento per il loro contributo e rivolge un saluto di benvenuto ai nuovi colleghi commissari.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009.

C. 3625 Governo.

(*Seguito esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 agosto scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze. Segnala che la Commissione Lavoro e la Commissione parlamentare per le Questioni regionali hanno comunicato che non procederanno all'espressione del richiesto parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Antonione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	28
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	28

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	30
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate (<i>Deliberazione di una proroga del termine ed integrazione del programma</i>) .	37
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2010. — *Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.*

La seduta comincia alle 14.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che cessano di far parte della

Commissione l'onorevole Fabio Garagnani e l'onorevole Rocco Girlanda, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte l'onorevole Francesco Biava e l'onorevole Aldo Di Biagio, ai quali porge i migliori auguri di buon lavoro.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, che reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 812 del 1948, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della solidarietà italiana, segnalando che la relazione illustrativa afferma che dall'attuazione della legge non derivano nuove o maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato e che pertanto non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

In proposito, osserva che in base alle indicazioni fornite dalla relazione illustrativa l'attuale meccanismo di finanziamento delle onorificenze dovrebbe risultare idoneo a garantire, anche per il nuovo Ordine della Stella d'Italia, l'invarianza della spesa complessiva, considerato che i costi per la realizzazione delle insegne continuerebbero a gravare sull'attuale capitolo di bilancio e tenuto conto, inoltre, che il Consiglio dell'Ordine dovrebbe proporre una riduzione del numero complessivo delle nomine annue. Ritiene, comunque, necessario acquisire dal Governo elementi volti a confermare che dalla nuova disciplina in esame possano derivare variazioni nella spesa suscettibili di riflettersi sul predetto stanziamento di bilancio. Analogamente, giudica opportuno che il Governo confermi la possibilità di applicare il medesimo meccanismo finanziario, volto a garantire l'invarianza della spesa, anche agli eventuali maggiori costi da sostenere per le modifiche delle insegne dell'Ordine, per i quali la relazione illustrativa si limita ad affermare che saranno posti a carico delle ditte produttrici.

Quanto ai profili relativi alla copertura finanziaria del disegno di legge, osserva che la relazione illustrativa precisa che i costi per l'acquisto delle insegne continuerebbero a gravare sul capitolo 1174 del Cerimoniale diplomatico. A tale proposito, osserva che nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nell'ambito

delle spese di funzionamento del centro di responsabilità «Cerimoniale diplomatico della Repubblica», è iscritto il capitolo 1174 concernente spese per acquisto di beni e servizi, che reca uno stanziamento di competenza per l'anno 2010 pari a 1.732.695 euro. In merito alle affermazioni contenute nella relazione illustrativa, secondo le quali non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, in quanto dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori spese o minori entrate per il bilancio dello Stato, ricorda che, ai sensi del comma 7 del citato articolo 17 della legge n. 196 del 2009, le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria (nel caso in esame, l'articolo 2, comma 1), devono essere accompagnate da una relazione tecnica che riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Il sottosegretario Luigi CASERO, in relazione ai chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che le spese concernenti il conferimento di onorificenze di competenza del Ministero degli affari esteri gravano sul piano di gestione 2, relativo alle spese di cerimoniale, del capitolo n. 1174 dello stato di previsione di tale ministero e gli oneri per l'acquisto delle nuove decorazioni dovranno essere limitati all'entità dello stanziamento previsto dal medesimo capitolo. Nel segnalare che all'interno di tale capitolo non sussistono vincoli per la ripartizione interna tra le singole voci, fa presente che nel triennio 2007/2009 la spesa media per il conferimento di onorificenze dell'Ordine della Stella della Solidarietà è stata dell'ordine di 110.00 euro. Evidenziando che con il disegno di legge in oggetto il numero delle classi previste passa da tre a cinque più una classe speciale, segnala che tale modifica non comporterà ulteriori oneri in

quanto a tale fine è preventivato per ciascuna classe uno specifico contingente del numero di onorificenze da conferire il cui costo cumulativamente non supererà la suddetta cifra. In ogni caso, conferma che non vi saranno, come già assicurato dalle ditte produttrici, maggiori costi da sostenere per la modifica delle insegne, precisando che è prevista una riduzione dei conferimenti attualmente previsti, così da determinare una equiparazione dei costi tra le nuove e le vecchie decorazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3624 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà italiana;

considerato che il disegno di legge reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria, e pertanto, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, esso dovrebbe essere corredato da una relazione tecnica volta a dimostrare l'effettività della clausola stessa;

rilevato, tuttavia, che il disegno di legge reca interventi di carattere ordinamentale e che la relazione illustrativa del disegno di legge e i chiarimenti resi dal Governo nel corso dell'esame forniscono elementi informativi tali da suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando altresì gli accantonamenti di bilancio utilizzabili allo scopo;

valutata l'opportunità di adeguare alla vigente disciplina contabile la disposizione relativa alla copertura delle spese per insegne, diplomi e cancelleria, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 812 del 1948, come modificato

dall'articolo 1, comma 6, del disegno di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 812 del 1948 è sostituito dal seguente:

“ART. 8. – 1. Alle spese relative all'Ordine della 'Stella d'Italia' per insegne, diplomi e cancelleria si provvede a valere sugli stanziamenti all'uopo destinati a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri” ».

Massimo VANNUCCI (PD), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal presidente.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Atto n. 229.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, che, esercitando una delega contenuta nella legge comunitaria 2008, reca norme di attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativa alle norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Per quanto attiene ai profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, con riferimento all'articolo 4, segnala che, per l'attività di formazione, il principio della copertura integrale dei costi posta a carico dei destinatari è desumibile esclusivamente dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, ma non è espressamente indicato dal testo. Circa la durata e le caratteristiche della convenzione per la formazione degli allevatori, ritiene, comunque, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo, anche al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica nel caso in cui l'attività di formazione fosse permanente. Per quanto riguarda i controlli e le ispezioni da effettuare ai sensi del provvedimento in esame, osserva che essi – come precisato dalla relazione illustrativa – sono già previsti dalla normativa vigente, in particolare dal regolamento CE/882/04 e dal decreto legislativo n. 146 del 2001, nonché dal Piano nazionale sul benessere animale e vengono finanziati mediante la riscossione di tariffe poste a carico degli operatori sottoposti ai controlli, sottolineando come la determinazione e l'aggiornamento degli importi delle tariffe avvengano sulla base del costo effettivo del servizio. In proposito segnala che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti finanziari, tale meccanismo tariffario sembrerebbe da estendere, oltre che agli articoli 5 e 6 – come espressamente previsto dal testo – anche all'articolo 11, il quale prevede un incremento dei controlli nella fase transitoria. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità

di apportare una modifica di carattere formale al comma 2 dell'articolo 9, specificando che i compiti affidati alle amministrazioni interessate sono quelli derivanti dal presente provvedimento. Come evidenziato anche con riferimento ai profili di quantificazione degli oneri, giudica inoltre opportuno, al fine di rendere effettiva la clausola di invarianza di cui al comma 1, acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità di prevedere espressamente nel testo del provvedimento che gli oneri derivanti dai corsi di formazione e dal rilascio dei certificati, previsti all'articolo 4, sono posti integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai predetti corsi, come affermato dalla relazione tecnica.

Il sottosegretario Luigi CASERO, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare con riferimento al provvedimento in esame, fa presente che la copertura integrale dei costi per l'attività di formazione è assicurata dalla previsione dell'articolo 9 dello schema, che reca la clausola di invarianza finanziaria. Quanto, invece, alla richiesta di chiarimento circa la durata della convenzione per la formazione degli allevatori, al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica nel caso in cui fosse permanente, rinvia alle assicurazioni dell'amministrazione proponente, avendo cura di ribadire che tale attività prevede contributi a carico degli allevatori partecipanti. Dichiarò, quindi, di non comprendere le ragioni della richiesta di estensione del meccanismo tariffario all'articolo 11 del provvedimento, posto che, conformemente a quanto asserito nella relazione illustrativa allegata allo schema, tale norma non sembrerebbe essere attinente ad un incremento dei controlli nella fase transitoria.

Maino MARCHI (PD), pur dichiarando di condividere le finalità del provvedimento e il suo impianto complessivo ed apprezzando il recepimento della maggior parte delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritiene che il testo dello schema dovrebbe essere opportuna-

mente integrato al fine di prevedere espressamente che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 sono posti integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi di cui al predetto articolo. Al riguardo, osserva peraltro che non risulta chiara la portata delle disposizioni contenute nell'articolo 4, in considerazione della circostanza, riportata nella relazione tecnico-finanziaria, che i corsi di formazione sarebbero già stati organizzati dal Ministero della salute, in collaborazione con il Centro di riferimento nazionale per il benessere animale ed il Centro di riferimento nazionale per la formazione in sanità pubblica veterinaria.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (atto n. 229);

ritenuto necessario esplicitare che le spese derivanti dai corsi di formazione per i detentori dei polli e dal rilascio dei certificati attestanti la formazione conseguita, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi, in conformità a quanto indicato dalla relazione tecnica;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 9, sostituire il comma 2 con i seguenti:

“2. Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 3, le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro

affidati dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-bis. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi” ».

Massimo VANNUCCI (PD), a nome del proprio gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 236.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, adottato a norma degli articoli 1, comma 3, e 36, della legge comunitaria 2008, che reca attuazione della direttiva 2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Per quanto attiene ai profili relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che sia l'originaria norma di delega – prevista all'articolo 36, commi 2 e 3 della legge comunitaria –, sia lo schema di decreto delegato sono assistiti da una generale clausola di non onerosità. Pur rilevando che la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame ribadisce l'assenza di oneri per la finanza pubblica, ritiene, comunque, opportuno acquisire

conferma da parte del Governo circa l' idoneità della predetta clausola a garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle norme. Osserva come tale richiesta appaia altresì opportuna alla luce di quanto disposto all'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevede, tra l'altro, che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. In particolare, a suo avviso andrebbe confermato che le amministrazioni pubbliche interessate, alla luce dei compiti previsti dal testo, siano in grado di assicurarne l'espletamento nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'utilizzo, per l'identificazione e la tracciabilità di armi e munizioni, del sistema informatico «G.E.A.», già individuato presso il Ministero dell'interno per la tracciabilità degli esplosivi e degli articoli pirotecnici, non necessiti di eventuali misure di implementazione, suscettibili di comportare oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione interessata. Ritiene inoltre che vada acquisita una conferma da parte del Governo circa la possibilità che gli ulteriori adempimenti previsti – tra cui lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e le forze dell'ordine previsto dall'articolo 6, comma 2, dello schema – siano espletati con le risorse attualmente disponibili, senza quindi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Luigi CASERO rappresenta di non avere osservazioni da formulare sul testo del provvedimento. In riferimento, invece, ai rilievi formulati dal presidente, in sostituzione del relatore, precisa quanto segue. In merito alla richiesta concernente la assicurazione che il sistema informatico G.E.A., evidenzia preliminarmente che le imprese utilizzatrici di tale sistema, già previsto dall'arti-

colo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, assumono a proprio carico le spese di funzionamento. Relativamente alla conferma che le Amministrazioni interessate espletano le attività derivanti dal decreto e gli ulteriori adempimenti previsti con le risorse finanziarie disponibili, rileva che nelle relazioni allegate al testo è stata data contezza dell'assenza di onerosità del provvedimento. Con riferimento alla tracciabilità di armi e munizioni, di cui agli articoli 5, comma 1, lettere g) e m), e 6, comma 3, dello schema, relativamente all'utilizzazione del sistema informatico previsto, rappresenta, oltre a quanto già contenuto nella relazione tecnica allo schema di decreto, che è già in uso un programma applicativo, il sistema di cooperazione fra i cittadini e l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per la trattazione di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le armi e gli esplosivi, la cui manutenzione è assicurata mediante l'utilizzo di fondi ordinari finalizzati al complessivo processo di informatizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza. Conferma, pertanto, che il sistema informatico «G.E.A.» del Ministero dell'interno non necessita di alcuna misura di implementazione di carattere finanziario per l'identificazione e la tracciabilità di armi e munizioni, di cui agli articoli 5, comma 1, lettere g) e m), e 6, comma 3, dello schema di decreto legislativo. Sottolinea che, per quanto riguarda i riflessi finanziari, il ricorso al predetto sistema informatico rappresenta un'ulteriore estensione applicativa, analoga a quella già prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in materia di identificazione univoca e tracciabilità degli articoli pirotecnici, con riferimento al sistema di tracciabilità degli esplosivi, di cui al richiamato articolo 3 del decreto legislativo n. 8 del 2010. Con riferimento allo scambio protetto dei dati tra il Servizio sanitario nazionale e le forze dell'ordine, di cui all'articolo 6, comma 2, dello schema, precisa che, per gli aspetti di funzionalità del sistema di competenza di questo Ministero, tale scambio sarà realizzato attraverso il ri-

corso agli ordinari stanziamenti di bilancio, finalizzati all'attuazione dell'informaticizzazione degli uffici della pubblica amministrazione e che non hanno destinazione specifica.

Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che la disposizione di cui all'articolo 13-bis della legge n. 110 del 1975, introdotta dall'articolo 5, comma 1, lettera *h*), in materia di immissione sul mercato delle armi provenienti da scorte governative, dovrebbe essere integrata con la previsione di due ulteriori categorie di armi da immettere in commercio. In particolare, ritiene che andrebbero incluse le armi storiche sequestrate, che potrebbero essere di interesse per collezionisti disposti a pagare anche cifre rilevanti per acquistarle e le armi storiche per le quali la medesima legge del 1975 consentiva la trasmissione solo ai figli dei proprietari. Propone quindi di inserire un'apposita osservazione sul punto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula, in sostituzione del relatore la seguente proposta:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (atto n. 236);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

il sistema informatico G.E.A. istituito, presso il Ministero dell'interno, per la rintracciabilità degli esplosivi e degli articoli pirotecnici non necessita di alcuna misura di implementazione ai fini dell'at-

tuazione delle disposizioni degli articoli 5, comma 1, lettere g) e m) e 6, comma 3, dello schema di decreto legislativo;

allo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine di cui all'articolo 6, comma 2 del suddetto schema, potrà provvedersi con gli ordinari stanziamenti di bilancio e, quindi, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le armi storiche e quelle oggetto di sequestro possano essere cedute ai soggetti muniti di apposita licenza che ne facciano richiesta in deroga alle disposizioni in materia ».

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Atto n. 233.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto del quale oggi si avvia l'esame non è corredato né dal parere della Conferenza unificata. Segnala, in proposito, che in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta con il menzionato parere.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, che reca – ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 88 del 2009 – l'attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.

Per quanto attiene ai profili di quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento, segnala che, con riferimento all'istituzione del gruppo di esperti prevista dall'articolo 5, andrebbero acquisiti chiarimenti volti a confermare che le attività ad essi affidate possano essere effettivamente svolte senza alcun compenso o rimborso spese, tenuto conto che – in base a quanto desumibile dal testo – dette personalità potrebbero non appartenere alla pubblica amministrazione. In proposito andrebbe a suo avviso chiarito se alla norma sia applicabile l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede la possibilità di dare luogo al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad organismi e comitati. In ordine alla quantificazione degli effetti recati dall'articolo 8, che reca disposizioni in materia di indagini e monitoraggio delle acque marine, pur rilevando che l'onere è configurato come limite di spesa, ritiene che andrebbero chiariti i criteri sulla base dei quali è stata stabilita la ripartizione temporale dell'onere (5 milioni di euro nel 2010, 5,2 milioni di euro nel 2011, 8 milioni di euro nel 2012). Circa l'effettiva

disponibilità delle necessarie risorse sul Fondo di cui è previsto l'utilizzo per finalità di copertura, si rinvia alla parte successiva della scheda, relativa alla copertura finanziaria. Osserva, inoltre, che la relazione tecnica fa riferimento ad una voce di costo aggiuntiva (oneri di personale per le regioni) della quale – in considerazione della competenza dei relativi interventi – non viene fornita alcuna quantificazione. Si segnala tuttavia che tale spesa, nel caso in cui dovesse assumere un'entità significativa in considerazione della complessità degli interventi previsti dal testo, potrebbe riflettersi sugli equilibri di bilancio delle regioni interessate, tenute comunque al rispetto del patto di stabilità interno. Sul punto, andrebbe a suo avviso acquisita una valutazione da parte del Governo. Quanto ai possibili effetti derivanti dall'articolo 7, per la cui attuazione la relazione tecnica prevede l'utilizzo delle risorse già disponibili a legislazione vigente, andrebbero forniti elementi di maggior dettaglio al fine di confermare che le misure volte al conseguimento ed al mantenimento del buono stato ambientale possano essere realizzate ad invarianza di oneri. Con riferimento, infine, all'articolo 12, che reca interventi per il mantenimento del buono stato ambientale, al fine di chiarire i possibili effetti finanziari osserva che andrebbe meglio precisata la portata delle misure indicate dalla relazione tecnica, che fa riferimento a strumenti economici o fiscali ed a possibili interventi « suscettibili di creare oneri per il bilancio ».

In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la clausola di neutralità di cui all'articolo 4, comma 2, non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente, ritenendo opportuno che il più generico riferimento agli « oneri » venga sostituito dalla locuzione « nuovi o maggiori oneri ». Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se, in considerazione del fatto che al Comitato partecipano anche rappresentanti delle amministrazioni regionali e locali, possa essere opportuno modificare la clausola di neutralità finanziaria, facendo

riferimento al più ampio aggregato della finanza pubblica, anziché al solo bilancio dello Stato, come previsto dall'attuale formulazione.

Anche con riferimento all'articolo 5, comma 1, rileva che la clausola di neutralità finanziaria non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente, ritenendo opportuno che il più generico riferimento agli « oneri » venga sostituito dalla locuzione « nuovi o maggiori oneri ».

Circa la norma di copertura di cui all'articolo 19 dello schema, ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge n. 88 del 2009, agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi allegati alla medesima legge si può fare fronte mediante l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie in quanto agli stessi non sia possibile provvedere con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni.

Con riferimento, in particolare, agli oneri derivanti dall'articolo 8, che disciplina la procedura della valutazione iniziale dello stato ambientale attuale e dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente marino, osserva che la copertura finanziaria è limitata al triennio 2010-2012, in considerazione del fatto che tali attività devono concludersi, ai sensi del successivo comma 5, in tempo utile per la determinazione del buono stato ambientale di cui all'articolo 9 e della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10 da effettuare entro il 15 luglio 2012. Con riferimento all'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie, ricorda che lo stesso è stato da ultimo rifinanziato dalla tabella D della legge finanziaria per il 2010. Al riguardo, valuta, quindi, opportuno che il Governo confermi che il Fondo rechi le necessarie disponibilità e che le stesse possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Circa gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 11, recante la disciplina dei programmi di monitoraggio, reputa inoltre opportuno che il Governo chiarisca la

decorrenza e la durata temporale degli oneri. In particolare, infatti, si osserva che la decorrenza degli oneri è fissata all'anno 2013, mentre le attività che precedono tali programmi devono essere terminate nel luglio 2012. Quanto, invece, alla durata temporale degli oneri, segnala che l'articolo 11 dispone che tali programmi siano elaborati ed avviati entro il 15 luglio 2014, mentre l'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 19 è formulata in termini permanenti. A tale proposito, si ricorda che la relazione tecnica allegata al provvedimento fa riferimento a programmi di monitoraggio per la « valutazione continua dello stato ambientale ». Il Governo dovrebbe pertanto chiarire se trattasi di un onere permanente, a decorrere dal 2013, finalizzato a rendere possibile l'elaborazione e l'attuazione di programmi annuali di monitoraggio ambientale.

Con riferimento ai mezzi utilizzati per la copertura, segnala che le risorse di cui alla legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare, sono iscritte nei capitoli 1644 e 1646 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e sono annualmente rideterminate dalla tabella C della legge finanziaria. In considerazione del fatto che i suddetti capitoli sono iscritti in bilancio come rimodulabili e che alla loro rideterminazione si procederà annualmente con la legge finanziaria, segnala che la previsione del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2013 potrebbe determinare un vincolo alla rideterminazione degli stessi per gli anni successivi a quelli oggetto dell'ultimo bilancio approvato, riferito al triennio 2010-2012. Giudica, inoltre, opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo della suddetta autorizzazione di spesa rechi le necessarie disponibilità e che le stesse possano essere utilizzate senza pregiudicare gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse.

Infine, segnala che il comma 3 prevede una clausola di invarianza riferita alle attività di cui all'articolo 12, mentre il successivo comma 4 ne prevede una di portata più ampia, riferita all'intero prov-

vedimento ad eccezione degli articoli 8 e 11. Sembrerebbe, pertanto, opportuno coordinare le disposizioni di cui ai predetti commi.

Maino MARCHI (PD) nell'osservare che il provvedimento in esame è caratterizzato da una certa coerenza per quanto attiene ai primi 18 articoli, evidenzia come, per le disposizioni finanziarie recate dall'articolo 19, commi 2, 3 e 4, non si possa sostenere lo stesso. In particolare sottolinea come non possa essere ritenuta attendibile la quantificazione esatta degli oneri, di cui al comma 2 del richiamato articolo, con riferimento ai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 11, che dovranno essere predisposti sulla base della definizione dei traguardi ambientali di cui all'articolo 10, da predisporre entro il 15 luglio 2012. All'uopo chiede come sia possibile fissare oggi, peraltro a decorrere dal 2013, oneri che discenderanno da una valutazione che terminerà nel 2012. Del pari non ritiene coerenti le clausole di invarianza dettate rispettivamente per l'attuazione dell'articolo 12, ai sensi del comma 3, e per il resto del provvedimento ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 19. Osserva in particolare come non sia possibile predeterminare un'invarianza di spesa in casi analoghi a quello previsto dalla disposizione di cui all'articolo 13, che autorizza l'esecuzione di interventi urgenti e come tali imprevisi. In definitiva ritiene necessaria una maggiore flessibilità nella determinazione della copertura e comunque la previsione di un aggiornamento dei costi, salvo che non si intenda adottare semplicemente una norma manifesto. Rileva quindi come la contraddizione sostanziale testé evidenziata si traduca in una contraddizione finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 15.15.

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.

(Deliberazione di una proroga del termine ed integrazione del programma).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che nella riunione del 29 luglio scorso dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è deliberato di richiedere una ulteriore proroga al 28 febbraio 2011 del termine dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate e di integrare il programma a suo tempo deliberato, al fine di poter procedere all'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, in considerazione della delega di recente attribuitagli nelle materie oggetto dell'indagine.

Avendo raggiunto sul punto la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, comunica che si può quindi procedere alla formale deliberazione della proroga del termine dell'indagine e all'integrazione del suo programma.

Pone, quindi, in votazione la proposta di proroga al 28 febbraio 2011 del termine dell'indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno per le aree sottoutilizzate, nonché di integrazione del programma dell'indagine nei termini precedentemente indicati.

La Commissione approva la proposta formulata dal presidente.

La seduta termina alle 15.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	38
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3589</i>)	38

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini	38
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che i deputati Antonio Angelucci ed Amedeo Labocetta cessano di far parte della Commissione, mentre entrano a farne parte i deputati Luca Bellotti e Francesco Proietti Cosimi, i quali sostituiscono rispettivamente il Vice Ministro Adolfo Urso ed il Ministro Andrea Ronchi, in quanto membri del Governo, nonché il deputato Maria Grazia Siliquini.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3589).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 30 luglio 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 3589 Bragantini, recante istituzione del Coordinamento nazionale per il contrasto delle frodi assicurative.

La proposta, vertendo sulla medesima materia delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato e C. 3544 Pagano, è stata abbinata a queste ultime.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.40.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 settembre 2010.

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.

C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
17.05 alle 17.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	41
Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	41
Indagine conoscitiva sulle opere irrigue (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	41
Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260- 2646-2743/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	43

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	44
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	47
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.	
Audizione del Capo del Dipartimento Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ispettore Generale Capo Giuseppe Serino	49

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il Benedetto Della Vedova entra a far parte della Commissione, mentre il deputato Vincenzo D'Anna cessa di farne parte. Formula quindi auguri di buon lavoro ai colleghi.

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera – ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento – l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Essendo stata acquisita tale intesa, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

Indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera – ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento – l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine

per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle opere irrigue.

Essendo stata acquisita tale intesa, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

(Deliberazione della proroga del termine).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ha unanimemente convenuto di sottoporre al Presidente della Camera – ai fini dell'intesa di cui all'articolo 144 del Regolamento – l'esigenza di prorogare al 31 dicembre 2010 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Essendo stata acquisita tale intesa, propone alla Commissione di deliberare la predetta proroga.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 15.15

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.

C. 2260-2646-2743/A.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato da ultimo nella seduta del 3 giugno 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la Commissione non ha ancora avviato l'esame del merito delle proposte emendative presentate (pubblicate in allegato al resoconto della seduta del 25 maggio 2010), anche in considerazione della necessità di condurre le necessarie verifiche con il Governo. Avverte inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana, ove concluso dalla Commissione.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ricordando il complesso iter del provvedimento e dei relativi emendamenti, sottolinea come, allo stato, alla luce del tempo trascorso e dei provvedimenti legislativi nel frattempo approvati, si renda necessario un complessivo aggiornamento. Ritiene pertanto opportuno riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti e auspica che il Governo possa intervenire quanto prima per contribuire alla definizione del percorso da seguire. Nel merito, ricorda che la questione sulla quale si sono registrate le maggiori aspettative riguarda la normativa sull'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, tema centrale che andrà in ogni caso affrontato.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide l'esigenza di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti e di procedere ad un confronto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, anche in considerazione del profilo politico dei temi in discussione.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) concorda sull'opportunità di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti al provvedimento, che appare datato. Sottolinea inoltre che questa potrebbe essere la sede opportuna per dare seguito agli impegni assunti dal ministro Galan, in particolare in relazione ai problemi del settore bieticolo-saccarifero e alla proroga delle agevolazioni previdenziali per le zone montane e svantaggiate, scadute a luglio. Ritiene inoltre necessaria una verifica con il Ministro anche sulla

parte relativa all'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, ricordando che il suo gruppo non è soddisfatto dell'articolo 6, come approvato dalla Commissione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) si dichiara favorevole, per le ragioni già esposte dai colleghi, alla riapertura del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Sottolinea quindi che la maggior parte dei problemi oggetto di discussione, come pure alcuni impegni assunti dal Ministro, sono rimasti irrisolti soprattutto per mancanza delle necessarie coperture finanziarie. Occorre quindi che il Governo chiarisca preliminarmente i suoi orientamenti e le risorse che è in grado di mettere in campo. In linea generale, inoltre, rileva che se non verrà concretamente dimostrata la convinzione dell'utilità del provvedimento, esso certamente non potrà giungere in porto.

Corrado CALLEGARI (LNP) sottolinea la necessità di accelerare l'iter delle disposizioni riguardanti l'etichettatura di origine dei prodotti alimentari, trattandosi di una normativa fortemente richiesta dai produttori e dai consumatori, per la quale auspica possa essere definito un testo ampiamente condiviso. È quindi opportuno non condizionare l'ulteriore percorso di questa normativa dalla soluzione di altre questioni, di più difficile soluzione, soprattutto dal punto di vista della copertura finanziaria.

Giuseppina SERVODIO (PD) invita a precisare se sia stata avanzata una formale proposta di stralcio dell'articolo 6.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede se, nel merito dell'articolo 6, vi sia l'intenzione di confermare il testo già definito dalla Commissione oppure di modificarlo.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che dal dibattito sono emerse questioni di metodo e di merito. Sul piano del metodo, è stata prospettata dal relatore e dal collega Callegari l'opportunità di snellire il testo, senza affrontare i temi che richie-

dono risorse economiche di difficile individuazione. Sul piano del merito, i colleghi delle opposizioni hanno indicato alcune questioni da affrontare prioritariamente, ponendo anche la questione delle eventuali modifiche all'articolo 6. Su tali aspetti è indubbiamente necessaria una verifica con il Governo. Ritiene in ogni caso che si possa fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Giuseppina SERVODIO (PD) sottolinea che la verifica con il Governo deve avvenire in via preliminare rispetto ad ogni altra fase dell'*iter*, compresa la presentazione degli emendamenti. Infatti, se si dovesse limitare il provvedimento alla parte relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, sarebbe del tutto inutile lavorare sulle altre proposte emendative.

Paolo RUSSO, *presidente*, condividendo le ragioni illustrate dal deputato Servodio, avverte che inviterà il Ministro ad intervenire in Commissione quanto prima, segnalando che lo stesso Ministro non potrà intervenire in questa settimana per impegni istituzionali improrogabili. Il termine per la presentazione degli emendamenti potrebbe poi essere fissato per le 24 ore successive.

Giovanni DIMA (Pdl) ritiene indubbiamente necessario il confronto con il Ministro per valutare i temi che è concretamente possibile affrontare nell'ambito del provvedimento. A suo giudizio, inoltre, la Commissione non dovrebbe riferire all'Assemblea senza un testo che è in grado di essere positivamente definito.

Viviana BECCALOSSO (Pdl), *relatore*, osserva che la Commissione, allo stato, non è in condizioni di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea per la prossima settimana.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) invita la Commissione a concentrare gli sforzi sulla parte relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari, evitando che tale normativa subisca ritardi per il tentativo di dare

seguito anche ad altre misure, pur meritevoli e urgenti. Sottolineando che il tema dell'etichettatura dovrebbe trovare consenso in tutte le forze politiche, esprime tuttavia preoccupazioni circa la possibilità di riferire all'Assemblea per la prossima settimana.

Giuseppina SERVODIO (PD) invita il gruppo della Lega a precisare se intende formalmente presentare sin d'ora una proposta di stralcio dell'articolo 6. Infatti, se si dovesse decidere subito tale stralcio, anche l'esigenza di una verifica complessiva con il Ministro finirebbe per essere superata.

Corrado CALLEGARI (LNP) precisa che per il suo gruppo la normativa sull'etichettatura costituisce una priorità, in quanto richiesta dal territorio, ma non è l'unica questione che sarebbe necessario affrontare.

Paolo RUSSO, *presidente*, ribadendo l'opportunità di un preliminare confronto con il Ministro, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 18 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che la definizione del progetto di legge in esame appare strettamente connessa con le questioni affrontate in sede di esame del disegno di legge C. 2260. Peraltro, sottolinea come la recente frana avvenuta nella costiera amalfitana testimonia la fondatezza degli obiettivi posti a base del provvedimento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato da ultimo nella seduta del 29 luglio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 luglio scorso, nella quale il relatore aveva presentato una proposta di parere, la Commissione aveva deliberato il rinvio dell'esame, per una ulteriore riflessione sugli aspetti problematici emersi dal dibattito.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, ricorda che, come emerso dal dibattito, il testo in esame non sembra prestare adeguata attenzione all'agricoltura di montagna, che svolge un ruolo essenziale per la difesa del territorio e per garantire reddito alla popolazione residente. Illustra quindi una nuova formulazione della sua proposta di parere, predisposta sulla base delle opportune consultazioni con i colleghi della maggioranza e dell'opposizione (*vedi allegato 1*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) invita il relatore a modificare l'osservazione riferita all'articolo 7, nel senso di

chiederne la sola riformulazione e non anche la soppressione.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, accoglie la richiesta del deputato Oliverio, modificando conseguentemente la sua proposta di parere.

La Commissione approva infine la proposta del relatore di esprimere parere favorevole con un'osservazione e condizioni, come da ultimo riformulata (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 15.50.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

Atto n. 229.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in titolo, in merito al quale la Commissione esprimerà i propri rilievi alla Commissione Affari sociali, è diretto a recepire la direttiva 2007/43/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. La direttiva fissa le norme per la corretta gestione degli stabilimenti destinati all'allevamento dei polli, in particolare per gli allevamenti ad alta densità

(allevamenti intensivi), eliminando al contempo le distorsioni della concorrenza nel settore.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) che conferisce delega al Governo ad adottare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Il termine per il recepimento della direttiva 2007/43/CE, fissato al 30 giugno 2010, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, della legge comunitaria 2008, è prorogato di novanta giorni, ovvero è fissato al 28 settembre 2010.

In particolare, la direttiva 43/2007, compresa nell'allegato B della legge comunitaria 2008, stabilisce le norme minime per la protezione dei polli da carne, in precedenza disciplinate dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. Il benessere dei polli allevati per la produzione di carne pertanto è attualmente tutelato dal decreto legislativo n. 146 del 2001, in attuazione della sopra citata direttiva 98/58/CE, rispetto al quale lo schema di decreto in oggetto si configura come normativa specifica.

La direttiva non si applica alle aziende con meno di 500 polli, ai capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto in conformità ai requisiti stabiliti nell'allegato IV del Regolamento CEE n. 1538/91, che ha definito le norme per la commercializzazione delle carni di pollame, e agli animali allevati secondo il metodo biologico in conformità al regolamento (CEE) n. 2092/91, sostituito dal regolamento (CE) n. 834/2007 e relativo regolamento di applicazione 889/2008/CE.

In particolare, si prevede una densità massima d'allevamento di 33 kg/m² e si impone il rispetto delle norme tecniche riportate nell'allegato I della stessa direttiva (abbeveratoi, alimentazione, lettieri, ventilazione, rumori, luce, ecc.). La densità di allevamento è maggiorata a 39 kg/m² se l'allevatore si impegna a rispettare le norme più restrittive riportate nell'allegato

II della direttiva e un ulteriore possibile aumento, fino a un limite non superabile di 42 kg/m² può essere concesso nel caso in cui vengano soddisfatti i criteri riportati nell'allegato V della direttiva, relativi al monitoraggio dell'azienda e alla bassa mortalità dei polli.

Notevole rilevanza viene inoltre data agli aspetti della formazione e dell'orientamento del personale che si occupa degli animali, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di linee guida in materia di buone pratiche di gestione dell'allevamento.

Agli Stati membri, spetta di stabilire le sanzioni da irrogare, che dovranno essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Infine, alla luce dell'esperienza conseguente all'applicazione in taluni Stati membri di sistemi facoltativi di etichettatura, la Commissione dovrà presentare, entro il 2009, una relazione sulla possibile introduzione di un sistema di etichettatura specifico, armonizzato e obbligatorio a livello comunitario per la carne, i prodotti e le preparazioni a base di carne di pollo.

In merito va rammentato che in conseguenza del diffondersi di un nuovo rischio epidemiologico nel settore delle carni avicole le autorità nazionali, con il decreto ministeriale 29 luglio 2004, hanno ritenuto necessario introdurre un sistema di etichettatura volontaria delle carni di pollame che consentendo di risalire al gruppo di animali di origine assicurasse la massima trasparenza nelle fasi della commercializzazione. Il sistema si basa sulla predisposizione di un disciplinare per l'etichettatura volontaria da parte delle organizzazioni interessate, disciplinare che deve essere approvato dal dicastero agricolo. Gli operatori aderenti debbono poi sottoporsi al sistema di controllo ed accertamenti che sono posti a carico di un organismo indipendente rispondente ai requisiti richiesti dalle disposizioni comunitarie sull'accREDITAMENTO di tali soggetti.

Ancora in connessione con la crisi dovuta all'influenza aviaria, è stato disposto un sistema provvisorio di etichettatura obbligatoria con indicazione del paese

d'origine, con l'ordinanza del Ministero della salute 26 agosto 2005, Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile. Venendo a scadere tali obblighi il 31 dicembre 2007, l'ordinanza del 17 dicembre 2007 ha prorogato l'obbligo di indicazione della provenienza delle carni e dei prodotti derivati a tutto il 2008, obbligo ulteriormente protratto al 31 dicembre 2010 dall'articolo 1 dell'ordinanza 16 dicembre 2008.

Il decreto ministeriale del 27 novembre 2009, relativo al sistema di etichettatura volontaria per le carni avicole, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rimanda infine alle disposizioni contenute nei regolamenti CEE 1906/1990 e 1538/1991 relativi alle norme di commercializzazione delle uova e delle carni di pollame. Viene confermata la necessità di un sistema di etichettatura che – sebbene volontario – tuteli tutte le parti coinvolte nella filiera avicola: dal produttore che può valorizzare il proprio impegno commercializzando un prodotto tutto italiano, al consumatore al quale viene garantita maggiore trasparenza e completezza delle informazioni; senza dimenticare gli organismi di controllo, il cui compito è agevolato da un sistema che permette una più chiara identificazione ed una rintracciabilità immediata del prodotto.

Per quanto attiene specificamente al contenuto dello schema di decreto, esso si compone di 12 articoli e di 5 allegati.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, ovvero il benessere dei polli destinati alla produzione di carne e la corretta gestione degli stabilimenti destinati al loro allevamento. Sono esclusi dal campo di applicazione gli stabilimenti con meno di 500 polli e quelli in cui sono allevati unicamente polli da riproduzione, sono altresì esclusi, in conformità con la direttiva 2007/43/CE, i capi allevati in modo estensivo al coperto e all'aperto e gli animali allevati secondo il metodo biologico.

L'articolo 2 fornisce le definizioni corrette dei termini utilizzati nel testo.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni minime destinate a tutelare il benessere dei polli ed in particolare dispone che in tutti gli stabilimenti, eccetto quelli esclusi dall'articolo 1, devono essere applicate le norme di cui all'allegato I. La densità di allevamento non deve inoltre superare il limite di 33 kg/m², con possibilità di deroga, concessa dall'autorità sanitaria territorialmente competente, previa istanza dell'interessato e a condizione che siano rispettate le norme aggiuntive specificate all'allegato II, per raggiungere la densità di 39 kg/m², e qualora siano soddisfatti i criteri di cui all'allegato V, per estendere tale densità fino al limite massimo insuperabile di 42 kg/m². L'articolo in esame prevede inoltre (commi 6 e 7) che il Ministero della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, emani un decreto ministeriale di attuazione per la definizione dei criteri e delle modalità relative alla deroga sulle densità di allevamento più alte consentite stabilendo al contempo le procedure per la determinazione della densità di allevamento.

L'articolo 4 prescrive l'obbligo di formazione a carico dei proprietari e dei detentori. L'articolo 5 si riferisce ai controlli delle autorità competenti presso gli stabilimenti, e precisa che debbono essere effettuati conformemente alle disposizioni contenute nel piano nazionale sul benessere animale.

L'articolo 6 riguarda i compiti del veterinario ufficiale presso i macelli. L'articolo 7 prevede che le associazioni di categoria possano elaborare e includere, nei manuali di corretta prassi operativa, uno o più capitoli dedicati al benessere animale, quale strumento prezioso per aiutare gli operatori del settore nella corretta applicazione del decreto in esame.

L'articolo 8 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme contenute nel decreto.

L'articolo 9 pone la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 10 prevede la clausola di cedevolezza, per quanto attiene alle disposizioni del decreto in oggetto riguardanti ambiti di competenza legisla-

tiva delle regioni e delle province autonome.

L'articolo 11 contiene alcune disposizioni transitorie, come l'esclusione dall'applicazione del decreto in esame del ciclo di allevamento in corso e dei due cicli successivi alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, nonché la possibilità, per i detentori che già esercitano attività di allevamento in tale data, di conseguire il certificato di formazione entro il triennio consecutivo.

L'articolo 12 stabilisce infine che eventuali modifiche agli allegati possono essere apportate con decreto del Ministero della salute, al fine di accelerare il recepimento di norme a carattere prevalentemente tecnico.

Per quanto attiene agli allegati, l'allegato I riguarda le norme applicabili agli stabilimenti; l'allegato II le norme per il ricorso a densità più elevate; l'allegato III il monitoraggio e i controlli successivi presso il macello; l'allegato IV la formazione; l'allegato V i criteri per il ricorso all'aumento della densità massima.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) chiede chiarimenti circa la portata del parere della Conferenza Stato-regioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 16.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 16.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini.

Atto n. 237.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, come indicato dal Presidente della Camera in sede di assegnazione, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Carlo NOLA (Pdl), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio relativa all'identificazione e registrazione dei suini. La direttiva citata è contenuta nell'allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva oggetto di attuazione, essa stabilisce le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini al fine di facilitare i controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari degli animali e dei prodotti da essi derivati. L'identificazione serve anche a ricostruire rapidamente e accuratamente i movimenti degli animali all'interno del mercato unico. A tal fine, gli Stati membri devono disporre affinché l'autorità competente istituisca elenchi aggiornati delle aziende che detengono suini, prevedendo deroghe per gli animali detenuti per propria convenienza, in taluni casi particolari. Le aziende devono tenere un registro aggiornato degli animali posseduti e dei loro spostamenti, con menzione della loro origine e della loro destinazione. La normativa comunitaria prevede anche l'apposizione sugli animali di un marchio di identificazione, che deve essere sostituito quando diventa illeggibile e che serve ad

individuare l'azienda di provenienza. La sostituzione o la rimozione del marchio sono oggetto di autorizzazione da parte dell'autorità competente. L'apposizione del marchio riguarda anche gli animali importati da un paese terzo che abbiano superato i controlli veterinari e rimangono nel territorio della Comunità.

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene su di una materia già regolata a livello comunitario dalla direttiva 92/102/CEE che nell'ordinamento nazionale è stata recepita con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317. Tra le maggiori novità rispetto alla disciplina vigente sono da rilevare l'implementazione del sistema di identificazione e registrazione dei suini per ottenere un efficace scambio di informazioni sui movimenti di tali animali sia all'interno dello Stato, sia nei rapporti con gli altri Stati membri, la previsione di apposite sanzioni amministrative in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nonché la disciplina dell'attività ispettiva e di controllo.

Si tratta di disposizioni volte ad assicurare un più elevato livello di sicurezza alimentare in quanto la tracciabilità degli animali e dei prodotti da essi derivati dovrebbe consentire una più efficace prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie.

Il provvedimento si compone di 11 articoli e di 3 allegati.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, ovvero le prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini. L'articolo 2 riproduce le definizioni presenti nella direttiva. L'articolo 3 conferma l'obbligo, già previsto dalla normativa vigente (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317) di registrazione delle aziende in un elenco informatizzato tenuto e aggiornato dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio. È inoltre confermata l'operatività dell'anagrafe zootecnica della banca dati nazionale del Ministero della salute. Per quanto attiene alle modalità e alle procedure operative in merito alla regi-

strazione delle aziende, il testo rinvia all'allegato I. Una deroga è prevista qualora l'azienda detenga un solo animale, destinato al consumo personale. Rispetto al sistema previsto dalla normativa vigente lo schema in esame è volto ad implementare la tipologia e il numero di informazioni aggiuntive da inserire nella citata banca dati nazionale. Viene inoltre trasformata in obbligo la facoltà di registrare l'informazione relativa alle macellazioni per consentire la tracciabilità delle partite di animali macellati prima che le carni siano destinate al consumo umano al fine dunque di potenziare la sicurezza alimentare.

L'articolo 4 prescrive per il detentore degli animali l'obbligo della tenuta di un registro cartaceo o informatizzato con determinate caratteristiche e sul quale riportare precise informazioni quali il numero di animali presenti in azienda, con indicazione del marchio di appartenenza e della categoria, e i movimenti degli animali.

L'articolo 5 prescrive l'obbligo per ciascun detentore di mettere a disposizione dell'autorità competente le informazioni su origine, identificazione e destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati e commercializzati. Il detentore ha altresì l'obbligo di identificare i suini entro il loro settantesimo giorno di vita e, in ogni caso, prima che gli stessi lascino l'azienda in cui sono nati. L'identificazione avviene tramite l'apposizione di un tatuaggio recante in codice identificativo dell'azienda in cui sono nati. È inoltre previsto, in via facoltativa, l'uso di un ulteriore mezzo di identificazione tramite apposizione di marca auricolare, ai fini della tracciabilità degli animali e dei prodotti derivati.

L'articolo 6, in merito agli scambi intracomunitari, prevede, avvalendosi di una specifica opzione prevista dalla direttiva 2008/71, che l'animale proveniente da uno Stato membro conservi il codice identificativo apposto dall'azienda di origine ove esso consenta l'identificabilità dell'animale.

L'articolo 7 contiene le previsioni volte ad assicurare l'identificabilità degli animali importati da Paesi terzi.

L'articolo 8 riguarda la programmazione e l'esecuzione dei controlli di quanto previsto dal decreto legislativo in oggetto, a cura delle aziende sanitarie locali. Per quanto attiene ai controlli è specificato che essi rientrano tra le competenze istituzionali del Servizio sanitario nazionale e sono eseguiti senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 9 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme contenute nel decreto. Si tratta di una disposizione particolarmente rilevante in quanto volta a superare una delle maggiori criticità della disciplina attualmente vigente, ossia la mancanza di disposizioni sanzionatorie da applicare ai trasgressori.

L'articolo 10 pone la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 contiene alcune disposizioni transitorie, individuando le norme attualmente vigenti in materia che a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo in esame saranno abrogate. Si tratta in particolare di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30

aprile 1996, n. 317 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione di animali).

Per quanto attiene agli allegati, l'allegato I riguarda la registrazione di aziende e allevamenti; l'allegato II il registro aziendale di carico e scarico; l'allegato III la *check list* di cui si avvalgono le autorità competenti ad eseguire i controlli.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 16.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 settembre 2010.

Audizioni sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.

Audizione del Capo del Dipartimento Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ispettore Generale Capo Giuseppe Serino.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 17.25.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in favore dei territori di montagna.
(Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C.
605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio
regionale della Valle d'Aosta).**

**NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA
DI PARERE DEL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinato, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna,

sottolineato preliminarmente che il testo unificato non appare coerente, in via generale, con i principi di sussidiarietà e di prossimità, che dovrebbero guidare anche le scelte del legislatore nazionale;

rilevato altresì che il provvedimento deve essere formulato in modo da risultare preventivamente compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni, che spesso operano in regime di « *de minimis* », non risultando sostanzialmente sufficiente prevedere che l'attuazione delle misure in esso contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a. si valuti l'opportunità che la promozione di azioni volte al riconoscimento delle specificità dei territori montani in sede di Unione europea sia realisticamente riferita all'ambito delle « aree svantaggiate », stante la consolidata posizione europea;

e con le seguenti condizioni:

1. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *d*), si faccia riferimento anche alle finalità di salvaguardia del « prato pascolo », che contribuisce alla difesa geologica e paesaggistica del territorio montano, e di sviluppo del sistema agrituristico;

2. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, sia riformulata la lettera *f*), nel senso di fare riferimento alle politiche di valorizzazione della « filiera forestale » nonché di valorizzazione delle biomasse a fini energetici, che contribuiscono a creare un sistema di ruralità integrato al mantenimento dell'ambiente;

3. tra le priorità nell'assegnazione dei finanziamenti indicate all'articolo 3, comma 4, siano introdotti anche i progetti

relativi all'agricoltura, di cui alla lettera *d*) del comma 3;

4. l'articolo 7 sia soppresso ovvero riformulato, in quanto risulta inapplicabile poiché non specifica gli elementi essenziali del sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati,

ovvero se il sistema sia attivato su basi di volontarietà, quale sia o come sia individuato il soggetto certificatore, quale sia il soggetto deputato ai necessari controlli, come si concili il sistema medesimo con gli strumenti di certificazione forestale già previsti e attivati.

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna.
(Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 41 ed abbinata, elaborato dalla V Commissione e recante disposizioni in favore dei territori di montagna,

sottolineato preliminarmente che il testo unificato non appare coerente, in via generale, con i principi di sussidiarietà e di prossimità, che dovrebbero guidare anche le scelte del legislatore nazionale;

rilevato altresì che il provvedimento deve essere formulato in modo da risultare preventivamente compatibile sia con la disciplina europea relativa agli aiuti di Stato sia con gli aiuti già previsti dalle regioni, che spesso operano in regime di « *de minimis* », non risultando sostanzialmente sufficiente prevedere che l'attuazione delle misure in esso contenute è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a. si valuti l'opportunità che la promozione di azioni volte al riconoscimento delle specificità dei territori montani in sede di Unione europea sia realisticamente

riferita all'ambito delle « aree svantaggiate », stante la consolidata posizione europea;

e con le seguenti condizioni:

1. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *d*), si faccia riferimento anche alle finalità di salvaguardia del « prato pascolo », che contribuisce alla difesa geologica e paesaggistica del territorio montano, e di sviluppo del sistema agrituristico;

2. con riferimento alle tipologie dei progetti finanziabili, di cui all'articolo 3, comma 3, sia riformulata la lettera *f*), nel senso di fare riferimento alle politiche di valorizzazione della « filiera forestale » nonché di valorizzazione delle biomasse a fini energetici, che contribuiscono a creare un sistema di ruralità integrato al mantenimento dell'ambiente;

3. tra le priorità nell'assegnazione dei finanziamenti indicate all'articolo 3, comma 4, siano introdotti anche i progetti relativi all'agricoltura, di cui alla lettera *d*) del comma 3;

4. l'articolo 7 sia riformulato, in quanto risulta inapplicabile poiché non specifica gli elementi essenziali del sistema di certificazione di ecocompatibilità del legno e dei prodotti derivati, ovvero se il sistema sia attivato su basi di volontarietà, quale sia o come sia individuato il soggetto certificatore, quale sia il soggetto deputato ai necessari controlli, come si concili il sistema medesimo con gli strumenti di certificazione forestale già previsti e attivati.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	57
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	58
---	----

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 11.30.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale.

Atto n. 241.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione è emanato in attuazione dell'articolo 24 della legge n. 42 sul federalismo fiscale che, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, nel quale si rimette la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale della Repubblica alla legge dello Stato, reca l'ordinamento transitorio di Roma capitale.

Dopo aver illustrato i contenuti del richiamato articolo 24, che dispone altresì l'attribuzione a Roma capitale di nuove e rilevanti funzioni amministrative che dovranno essere specificate nell'ambito di un successivo decreto delegato, sottolinea che

le disposizioni contenute in tale norma hanno carattere transitorio, in quanto costituiscono una « normativa-ponte » in vista dell'attuazione di una disciplina organica delle città metropolitane ai sensi dell'articolo 23 della medesima legge n. 42. A seguito dell'entrata in vigore di questa nuova disciplina le disposizioni dell'articolo 24 e dei relativi decreti legislativi su Roma capitale non perderanno tuttavia efficacia, ma andranno a regime, intendendosi riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

Lo schema di decreto in esame costituisce una prima attuazione della delega e riguarda, in particolare, l'ordinamento istituzionale di Roma capitale, con riferimento all'autonomia statutaria, agli organi di governo ed allo *status* degli amministratori. Saranno invece affidate a successivi decreti legislativi la specificazione delle nuove funzioni amministrative di Roma capitale e la disciplina del trasferimento del personale e dei mezzi connessi, l'assegnazione di nuove risorse, in connessione con il ruolo di capitale e con le nuove funzioni, i raccordi istituzionali con lo Stato, la Regione e la Provincia, i principi generali per l'attribuzione a Roma capitale di un proprio patrimonio.

Illustrando quindi il contenuto dell'articolo, evidenzia come alcune norme siano in linea con le disposizioni contenute nel testo unico sugli enti locali (TUEL), mentre altre rivestono carattere innovativo. Analizzando in particolare l'articolo 3, relativo all'Assemblea capitolina, osserva che l'esercizio del potere regolamentare previsto dal comma 4 dovrebbe comunque risultare subordinato all'attuazione della delega relativa alla specificazione delle funzioni da attribuire a Roma capitale dall'articolo 24 della legge n. 42.

Per quanto riguarda l'articolo 4, relativo al sindaco e alla Giunta capitolina, evidenzia la novità legislativa circa la partecipazione del sindaco di Roma alle riunioni del Consiglio dei Ministri all'ordine del giorno delle quali siano iscritti argomenti inerenti alle funzioni conferite a Roma capitale. Chiede inoltre chiarimenti al Governo in merito alla disposizione

recata al comma 3, che determinerebbe il numero massimo degli assessori nella misura di 12 in luogo dei 13 previsti dalla normativa vigente, in quanto non risulta computato anche il sindaco ai fini del calcolo. Evidenzia inoltre la novità della disposizione recata al comma 5, relativa alla sospensione *ex lege* dall'Assemblea capitolina del consigliere nominato assessore e la sua sostituzione con un supplente, individuato nel candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La disposizione si discosta dall'articolo 64 del TUEL, che dispone invece la cessazione dalla carica, all'atto di accettazione della nomina, del consigliere che assume la carica di assessore nella rispettiva Giunta ed il subentro del primo dei non eletti. Carattere innovativo riveste altresì la disposizione recata al comma 10, in quanto prevede che il sindaco, al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o la puntuale attuazione delle linee programmatiche di mandato, può richiedere che le relative proposte di deliberazione siano sottoposte all'esame ed al voto dell'Assemblea capitolina con procedura d'urgenza, secondo disposizioni stabilite dallo Statuto e dal regolamento dell'Assemblea.

Relativamente all'articolo 5, relativo allo *status* degli amministratori di Roma capitale, ricorda che il comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 42 individua espressamente la disciplina dello *status* dei « membri dell'Assemblea capitolina » tra i contenuti della delega. Ritiene tuttavia che, nonostante la norma di delega si riferisca esclusivamente ai membri dell'Assemblea capitolina, ossia il sindaco ed i consiglieri, l'estensione della disciplina anche agli assessori si possa ritenere fondata su una lettura sistematica della delega, il cui oggetto generale è la ridefinizione dell'ordinamento di Roma capitale, in cui rientra lo *status* di tutti gli amministratori. Ritiene inoltre opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in materia di permessi e licenze da fruire per l'espletamento del mandato, in quanto nello schema di decreto non risulta alcuna di-

sposizione in materia di licenze, mentre per quanto riguarda i permessi l'unico riferimento è la fissazione di un limite degli oneri a carico del comune per i rimborsi relativi ai permessi retribuiti.

In ordine alla possibilità, prevista dal comma 3, per gli amministratori che siano lavoratori dipendenti di essere collocati in aspettativa non retribuita per il periodo corrispondente all'espletamento del proprio mandato, ritiene che non venendo disciplinato nel dettaglio l'istituto dell'aspettativa non retribuita per gli amministratori di Roma capitale, dovrebbe presumibilmente applicarsi, in virtù del richiamo dell'articolo 7, comma 1, la disciplina generale del TUEL.

Il successivo comma 4 prevede che il sindaco, il Presidente dell'Assemblea capitolina e gli Assessori componenti della Giunta hanno diritto di percepire un'indennità di funzione, secondo le disposizioni dello schema di decreto in esame. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non richiedono l'aspettativa. A tal fine ricorda che l'articolo 82 del TUEL già prevede la corresponsione di un'indennità di funzione per questi soggetti, dimezzata per i lavoratori che non optano per l'aspettativa, rilevando peraltro che nel testo dello schema di decreto in esame non risultano disposizioni che indichino le modalità di determinazione dell'indennità spettante al Presidente dell'Assemblea capitolina e agli assessori.

Sottolinea come la disposizione recata dal comma 5, che riconosce anche ai consiglieri dell'Assemblea capitolina il diritto di percepire una indennità di funzione, abbia carattere innovativo rispetto alla vigente disciplina del TUEL (articolo 82), che prevede per i consiglieri comunali la corresponsione di gettoni di presenza, il cui importo non può comunque superare un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco.

In ordine alla clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 6 ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il suo rispetto riguardi in generale l'obbligo di mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica da stabilirsi con il patto di sta-

bilità interno, ovvero se la compensatività debba verificarsi fra le singole variazioni delle voci di spesa interessate dal provvedimento in esame. In tale ultimo caso, andrebbero chiarite le modalità di verifica del rispetto della clausola.

L'articolo 7 reca norme transitorie e finali. In particolare, il comma 3 precisa che, fino alla prima elezione dell'Assemblea capitolina, successiva all'entrata in vigore dello schema di decreto in esame, il numero dei suoi membri, escluso il sindaco, resta fissato in sessanta.

Il successivo comma 4, infine, disciplina in via transitoria la procedura per l'approvazione delle deliberazioni urgenti, nelle more dell'approvazione dello Statuto di Roma capitale e del Regolamento dell'Assemblea capitolina. Più specificamente si prevede che, qualora per il tempestivo adempimento degli obblighi di legge il sindaco richieda l'approvazione in via d'urgenza di una proposta di deliberazione, la Giunta, tenuto conto dei documenti presentati nel corso della discussione, può riformulare il testo originario. La proposta della Giunta, posta prioritariamente in votazione, ove approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, determina la decadenza di ogni altro documento.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), *relatore*, ritiene opportuno, dato che la collega Bernini ha già fornito una esauriente illustrazione dei contenuti dello schema di decreto, ritiene opportuno focalizzare il suo intervento su alcune riflessioni critiche, non tutte condivise con l'altro relatore, richiamando la circostanza che il meccanismo del doppio relatore appare finalizzato ad individuare il massimo della convergenza possibile, senza eliminare tuttavia la valenza politica del ruolo che la Commissione deve svolgere.

Sottolinea, in primo luogo, la specificità e l'importanza del ruolo di Roma capitale che, quale sede di attività istituzionali ed internazionali e come centro della cristianità, è chiamata a svolgere funzioni impegnative che richiedono poteri e organiz-

zazioni peculiari. Tale specificità si è rafforzata con l'entrata in vigore dell'ordinamento federalista del 2001 ed, in particolare, con l'articolo 114 della Costituzione, di cui l'articolo 24 della legge n. 42/2009 rappresenta una prima attuazione. Rilevando come questi sviluppi siano in linea con quanto è avvenuto in Europa nell'ultimo decennio, in cui si è avuto un potenziamento del ruolo delle capitali, segnala tuttavia la singolarità della tempistica del provvedimento in esame, che viene emanato in un momento in cui, da parte di alcuni esponenti del Governo, viene messa in discussione la centralità della Capitale stessa.

Inoltre, con riferimento alle modalità di attuazione del federalismo fiscale, rileva come questo schema di decreto confermi la tendenza a rinviare le questioni più complicate e ad affrontare le tematiche più semplici, ricordando che l'impostazione della legge 42 prevede la definizione di un assetto di governo multilivello, in cui vi sia una razionalizzazione e una semplificazione delle funzioni e non una loro duplicazione. In tale contesto, lo schema di decreto in esame, invece di affrontare il limitato e circoscritto tema dello status degli amministratori, avrebbe potuto essere un esercizio utile per anticipare il modello della città metropolitana; si è però preferito il rinvio a successivi provvedimenti del tema – a suo avviso centrale – delle funzioni di Roma capitale e del raccordo tra i vari livelli di governo, non consentendo così una disciplina organica dell'ente territoriale.

Relativamente allo statuto attuativo, che sulla base dell'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto l'Assemblea capitolina deve adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, rileva una ambiguità nel testo, dal momento che l'articolo 24, comma 5, della legge di delega prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi ai fini della definizione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale. Ritiene pertanto – non potendosi non convenire sul fatto che l'attribuzione di funzioni e poteri, in connessione necessaria anche con quelli della

provincia e della regione, debba precedere la normazione interna da parte dell'Assemblea capitolina – che lo statuto attuativo dovrà essere adottato sei mesi dopo l'entrata in vigore del provvedimento relativo alle funzioni di Roma capitale.

In merito alla norma che consente la partecipazione del sindaco di Roma al Consiglio dei Ministri qualora vi siano questioni che attengono a Roma capitale, richiama l'attenzione su una questione formale che appare suscettibile di condizionare le relazioni interistituzionali. In particolare, la citata norma consentirebbe al sindaco di Roma di intervenire nelle sedute del Consiglio dei Ministri in una sede diversa rispetto a quella di coordinamento amministrativo attualmente prevista dalla normativa vigente nell'ambito della Commissione per Roma capitale, dove sono presenti tutte le amministrazioni che hanno giurisdizione sul territorio di Roma. Ricordando, a tale proposito, che norme di analogo tenore a quella introdotta dal provvedimento in esame sono contenute negli statuti adottati con legge costituzionale delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ritiene che dare questo riconoscimento al sindaco di Roma significherebbe, sul piano delle relazioni interistituzionali, istituire una gerarchia nei rapporti sul territorio molto significativa, ancor prima che siano definiti i poteri e i rapporti tra enti territoriali.

Concordando con le perplessità già espresse dall'altro relatore in merito ad un possibile eccesso di delega che si potrebbe configurare nell'estensione del medesimo *status* dei consiglieri anche ai membri della Giunta, laddove l'articolo 24 fa riferimento esclusivamente ai componenti dell'Assemblea capitolina, sottolinea come tale previsione sembri inoltre contraddire l'assetto diarchico degli organi comunali nell'impianto dalla legge n. 81 del 1993, che prevede quali organi elettivi il Consiglio comunale e il sindaco, il quale a sua volta nomina la Giunta. In tale assetto il sindaco ha una certa autonomia e non è soggetto al condizionamento costante del Consiglio, in quanto può avvalersi dell'au-

silio di diverse professionalità non solo nella rappresentanza elettiva ma anche nella società civile. Tuttavia il meccanismo della supplenza del Consiglio comunale, introdotta dal provvedimento, unitamente alla misura relativa al taglio dei consiglieri e alla corresponsione della indennità di funzione potrebbe determinare forti pressioni sulla nomina dei componenti della Giunta nell'ambito del Consiglio e di conseguenza una trasformazione della natura delle Giunte, così come si sono configurate negli ultimi anni.

Un altro punto critico nel rapporto tra Giunta e Consiglio riguarda le competenze in materia di personale e organizzazione dei servizi, che vengono tutte concentrate sulla Giunta, determinando il depotenziamento ulteriore dei Consigli comunali.

Con riferimento alla questione delle indennità di funzione agli amministratori, rilevando come su questo punto non vi sia pieno accordo con l'altro relatore, segnala l'inopportunità di una norma tesa ad incrementare i compensi degli amministratori, in considerazione della situazione economica del Paese e della condizione finanziaria del comune di Roma, in assenza di una organica ridefinizione delle funzioni degli amministratori stessi. Sottolinea inoltre il rischio che l'incremento dei compensi degli amministratori, previsto solo per Roma capitale possa in un secondo momento estendersi ad altre città o province.

Un ultimo aspetto che a suo avviso andrebbe approfondito è la problematica relativa ai municipi del comune di Roma, con particolare riferimento non solo al numero circoscrizioni di decentramento, ma soprattutto alle funzioni e ai poteri delle stesse.

Nel complesso, esprime un giudizio critico sul provvedimento in esame, in considerazione della mancanza di organicità delle norme sull'ordinamento di Roma capitale, in quanto i poteri, le funzioni e le risorse, che avrebbero dovuto costituire la cornice necessaria in cui inserire le norme sullo *status* degli amministratori, vengano rinviate a successivi decreti.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

AUDIZIONI

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale.

Atto n. 241.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Renata POLVERINI, *presidente della Regione Lazio* e Nicola ZINGARETTI, *presidente della Provincia di Roma*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto ApI), Marco CAUSI (PD), Francesco BOCCIA (PD) e Rolando NANNICINI (PD), e i senatori Lucio Alessio D'UBALDO (PD) e Walter VITALI (PD).

Renata POLVERINI, presidente della Regione Lazio e Nicola ZINGARETTI, presidente della Provincia di Roma, forniscono ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, presidente, in attesa dell'arrivo del sindaco di Roma, Gianni ALEMANNI, sospende l'audizione.

La seduta, sospesa alle 16.20, è ripresa alle 17.20.

Gianni ALEMANNI, sindaco di Roma svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Anna Maria BERNINI BOVICELLI (Pdl), Rolando NANNICINI (PD), Marco CAUSI (PD), Linda LANZILLOTTA (Misto ApI) e Francesco BOCCIA (PD), e i senatori Lucio Alessio D'UBALDO (PD), Mario BALDASSARRI (FLI) e Walter VITALI (PD).

Gianni ALEMANNI, sindaco di Roma risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, presidente, ringrazia il Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali per l'esauriente illustrazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 18.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI

Martedì 14 settembre 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Paolo FRANCO, indi del presidente Enrico LA LOGGIA.

La seduta comincia alle 18.45.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Enrico LA LOGGIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Michelino DAVICO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rolando NANNICINI (PD), Marco CAUSI (PD) e Linda LANZILLOTTA (Misto ApI), e i senatori Lucio Alessio D'UBALDO (PD), Walter VITALI (PD) e Paolo FRANCO (LNP).

Il sottosegretario Michelino DAVICO fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, presidente, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 19.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV Camera e 3^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sul Consiglio europeo del 16 settembre 2010 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV Camera e 5^a e 14^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio, Janusz Lewandowski, sulla revisione del quadro finanziario dell'Unione europea dopo il 2013 e sul coordinamento tra bilancio comunitario e bilanci nazionali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, e conclusione</i>)	4
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009. C. 3625 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	5
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	6

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	7
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	12
<i>ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti)</i>	24
Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3248 Borghesi</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
AVVERTENZA	11
<i>ERRATA CORRIGE</i>	11

III Affari esteri e comunitari

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	26
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa centro-europea – InCE – sull'istituzione del Segretariato esecutivo InCE a Trieste, fatto a Vienna il 29 maggio 2009. C. 3625 (<i>Seguito esame e conclusione</i>).	26
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	28
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812, recante nuove norme relative all'Ordine della Stella della Solidarietà Italiana. C. 3624 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	28

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Rilievi</i>)	30
Schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttive 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 236 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con osservazione</i>)	32

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. Atto n. 233 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	34
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate (<i>Deliberazione di una proroga del termine ed integrazione del programma</i>) .	37
---	----

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	38
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3589</i>)	38

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo. C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini	38
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	39
---	----

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	41
Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	41
Indagine conoscitiva sulle opere irrigue (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	41
Indagine conoscitiva sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo (<i>Deliberazione della proroga del termine</i>)	41

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260-2646-2743/A (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	41
Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	43

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione e condizioni</i>)	44
ALLEGATO 1 (<i>Nuova formulazione della proposta di parere del relatore</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	52

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne. Atto n. 229 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	44
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Atto n. 237 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	47
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni sulle iniziative da adottare per il rilancio del comparto della mozzarella di bufala campana DOP.	
Audizione del Capo del Dipartimento Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ispettore Generale Capo Giuseppe Serino	49

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
--	----

AUDIZIONI:

Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	57
---	----

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'interno, Michelino Davico, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. Atto n. 241 (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	58
---	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



16SMC0003680